Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la committenza

Soggetto Aggregatore della Regione Abruzzo

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. D) 36/2023 PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO DI "PENNELLI E BARRIERE SOMMERSE" (CUP: H32B26003220002) – Comune di Silvi (TE) - Finanziamento PR Abruzzo FESR 2021-2027

LETTERA DI INVITO

1. PREMESSE 4
2. PIATTAFORMA TELEMATICA 4
2.1 Piattaforma telematica di negoziazione 4
2.2 Dotazioni tecniche 6
2.3 Identificazione 7
3. DOCUMENTI DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 7
3.1 Documenti di gara 7
3.2 Chiarimenti 8
3.3 Comunicazioni 9
4. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 9
4.1 Revisione prezzi 10
5. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 11
5.1 Durata 11
5.2 Modifica del contratto in corso di esecuzione 12
6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 12
7. REQUISITI GENERALI 14
7.1 Self cleaning 16
8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 17
8.1 Requisiti di idoneità 17
8.2 Requisiti di capacità tecnica e professionale ed economico finanziaria 18
8.3 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE 19
8.4 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili 20
9. AVVALIMENTO 21
10. SUBAPPALTO 22
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC 23
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 24
12.1 Regole per la presentazione dell'offerta 25
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO 27
14. CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 28
14.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura 29
14.2 Documento di gara unico europeo 33
14.3 Dichiarazioni da rendere a cura degli Operatori Economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 35
14.4 Documentazione in caso di avvalimento 36
14.5 Dichiarazioni integrative per i soggetti associati 36
15. CONTENUTO DELLA BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA 38

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 39
16.1 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'Offerta economica 39
17. COMMISSIONE GIUDICATRICE 40
18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA 40
19. VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA 41
20. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 41
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 42
22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO, STIPULA DEL CONTRATTO 42
23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 44
24. CODICE DI COMPORTAMENTO 44
25. ACCESSO AGLI ATTI 45
26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 45
27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 45

INDICE

1. PREMESSE

Il presente documento disciplina le modalità di svolgimento della procedura aperta ai sensi dell'art. 70, del d.lgs. n. 36/2023, indetto dall'Agenzia Regione dell'Abruzzo per la Committenza (di seguito anche "*AreaCom*") per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento denominato **""PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. D) 36/2023 PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO DI "PENNELLI E BARRIERE SOMMERSE" (CUP: H32B26003220002) – Comune di Silvi (TE)".**

L'affidamento avviene mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 del d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei Contratti Pubblici (di seguito anche "*Codice*") - con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art 50 comma 4, del d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36, con invito esteso a tutti gli operatori economici con sede legale in Regione Abruzzo registrati sull'Albo Mercato Elettronico della piattaforma G.I.A.D.A. prequalificati con categoria SOA **OG7 – Opere marittime e lavori di dragaggio** e previsione di esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia ai sensi dell'art. 54 del D.lgs 36/2023 – Codice dei Contratti Pubblici (di seguito denominato "Codice").

In conformità a quanto previsto dall'art. 25 del Codice, la presente procedura è interamente svolta attraverso l'utilizzo della piattaforma "Gestione Integrata Acquisti Dematerializzati della Regione Abruzzo – G.I.A.D.A" (d'ora in poi anche "*Piattaforma*"), accessibile all'indirizzo https://giada.areacom.eu/portale/ (d'ora in poi anche "*Sito*"). Le modalità di accesso ed utilizzo della piattaforma sono indicate nella presente lettera di invito e nei Manuali scaricabili nell'apposita sezione raggiungibile al sito https://areacom.eu/manualistica-giada

L'Agenzia, in qualità di Soggetto Aggregatore ai sensi dell'art. 9 del d.l. 24 aprile 2014, n. 66, è responsabile della pubblicazione e della successiva aggiudicazione della procedura in oggetto nonché della sottoscrizione, della Convenzione con l'Operatore Economico aggiudicatario

Il luogo di svolgimento del servizio è la Regione Abruzzo (codice NUTS ITF1)

Il Responsabile del Progetto, nominato dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 15, comma 1 del Codice, è l'ing. Alessandra Ferrante. In conformità a quanto previsto dall'art. 15, comma 4, il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è l'ing. Domenico di Martino, Dirigente AREACOM.

2. PIATTAFORMA TELEMATICA

2.1 Piattaforma telematica di negoziazione

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito anche "*Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature*"), del d.lgs. n. 82/2005 recante "Codice dell'amministrazione digitale" (di seguito anche "CAD") e delle Linee Guida AgID, approvate con Determinazione n. 137/2023, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma medesima.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'art. 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'Operatore Economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo Operatore Economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'Operatore Economico in maniera non conforme a quanto previsto nei Manuali.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della stessa e la proroga dei termini per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'Operatore Economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'Operatore Economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono **in conformità a quanto riportato nel Regolamento di utilizzo della Piattaforma di Gestione Integrata degli Acquisti Dematerializzata della Regione Abruzzo**

(G.I.A.D.A), accessibile all'indirizzo https://areacom.eu/piattaforma-eprocurement-giada, che costituisce parte integrante della presente lettera di invito.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'Operatore Economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

2.2 Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni Operatore Economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nella presente lettera di invito e nel Regolamento di utilizzo della Piattaforma di Gestione Integrata degli Acquisti Dematerializzata della Regione Abruzzo (G.I.A.D.A).

In ogni caso è indispensabile:

- **disporre almeno di un personal computer** conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- **disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale** (SPID) di cui all'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- **avere un domicilio digitale** presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'Operatore Economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- **avere da parte del legale rappresentante dell'Operatore Economico** (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
    - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'art. 29 del decreto legislativo n. 82/05);
    - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;

- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni;

- il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
- il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;

il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

2.3 Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'Operatore Economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni Operatore Economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate attraverso il servizio di supporto telefonico che è attivo nelle giornate dal lunedì al venerdì nelle fasce orarie 9:00-13:00 e 14:00-18:00 alle 18:00 e raggiungibile al seguente **numero 0861-7710177**. Le segnalazioni possono anche essere inviate tramite e-mail all'**indirizzo di posta elettronica** **supporto.giada@areacom.eu.**

3. DOCUMENTI DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

3.1 Documenti di gara

La documentazione di gara, ai sensi dell'art. 82, comma 1 del Codice, comprende:

- Lettera di invito;
- Allegato A – Istanza di partecipazione e dichiarazioni amministrative;
- Allegato B - Patto di Integrità;
- Allegato C –Schema di Contratto;
- Allegato D – Modello di Offerta Economica;

- Allegato E – Schema Imposta di Bollo;
- Allegato F – Modulo trattamento dati;
- Allegato G - Progetto Esecutivo;

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, al seguente link: https://giada.areacom.eu/portale/index.php/bandi.

3.2 Chiarimenti

È possibile formulare richieste di chiarimenti mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro i termini riportati in Piattaforma, in via telematica, attraverso apposita funzionalità disponibile in Piattaforma, denominata "*Chiarimenti*".

Le richieste pervenute oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione. Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modo difforme a quanto previsto nel presente paragrafo.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico **almeno 6 giorni** per le procedure il cui termine è ridotto) prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte nella sezione della Piattaforma denominata *"Avvisi"* concernente la procedura in oggetto.

Si invitano gli Operatori Economici a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

3.3 Comunicazioni

Le comunicazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione "Comunicazioni".

È onere esclusivo dell'Operatore Economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

Se l'Operatore Economico elegge domicilio digitale per la partecipazione alla presente iniziativa di gara presso la PEC indicata in Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio di cui all'articolo 22; avvengono presso la Piattaforma.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

4. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La presente procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 del d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei Contratti Pubblici (di seguito anche "*Codice*") - con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art 50 comma 4, del d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36, con invito esteso a tutti gli operatori economici con sede legale in Regione Abruzzo registrati sull'Albo Mercato Elettronico della piattaforma G.I.A.D.A. prequalificati con categoria SOA **OG7 – Opere marittime e lavori di dragaggio** e previsione di esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. 36/2023 – Codice dei Contratti Pubblici (di seguito denominato "Codice") riguarda:

"PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. D) 36/2023 PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO DI "PENNELLI E BARRIERE SOMMERSE" (CUP: H32B26003220002) – Comune di Silvi (TE)".

L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito dalle seguenti tabelle:

	Importi in euro				a corpo (C)
1	Lavori (L)				€
	Importi in euro	a corpo (C)	a misura (M) **€ 689.436,39** (di cui € 56.929,27 costi della manodopera)	in economia (E)	TOTALE (C + M + E) € **689.436,39**
2	Oneri sicurezza da PSC				€ **15.704,00**
T	**IMPORTO TOTALE APPALTO (1 + 2)**				**€ 705.140,39**

L'importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi:

importo dei Lavori al netto del ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara;

importo degli Oneri di sicurezza (OS).

	Importi in euro	**soggetti a ribasso**	**NON soggetti a ribasso**
1	Lavori (L)	€ 632.507,12	
2	Costi della manodopera (Risultano scorporati ai sensi dell'art 41 comma 14 D.Lgs 36/2023 cfr" I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale"		€ 56.929,27
3	Oneri di sicurezza da PSC		€ 15.704,00
	IMPORTI SOGGETTI E NON SOGGETTI A RIBASSO	**€ 632.507,12**	**€ 72.633,27**

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro e, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

4.1 Revisione prezzi

In conformità a quanto previsto all'art. 9 del Codice, l'Operatore Economico aggiudicatario potrà richiedere alla Stazione Appaltante / Amministrazione contraente l'aggiornamento dei prezzi, in aumento o in diminuzione.

La revisione dei prezzi si limita al ripristino dell'originario equilibrio del Contratto ed è, pertanto, riconosciuta nel caso di variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e opera nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire in conformità a quanto previsto dall'art. 60, comma 2 lett.a) del Codice.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici individuati ai sensi del comma 4-quater dell'art.60 del codice ovvero gli indici di cui all'art.4 dell'allegato II.2-bis (Modalità applicazione delle clausole di revisione dei prezzi) al Codice.

5. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

5.1 Durata

PRESTAZIONE	DURATA (giorni) naturali e consecutivi
Esecuzione lavori	**90**

Il contratto avrà la durata di **90 (novanta) giorni**, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso.

L'inosservanza dei menzionati termini determina l'applicazione delle penali, nella misura prevista nello schema di Contratto allegato.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 50, comma 6 e dell'art. 17, commi 8 e 9 del Codice, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di consegnare i lavori in via d'urgenza dopo la verifica dei requisiti generali e speciali previsti per la partecipazione alla presente procedura.

5.2 Modifica del contratto in corso di esecuzione

Non sono previste opzioni, rinnovo o proroga.

6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla procedura solo gli Operatori Economici Invitati.

Gli Operatori Economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere c) e d) e dell'art. 66, comma 1, lett. g) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera c), è tenuto ad indicare, in sede di partecipazione, i consorziati per i quali concorre.

La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'art. 95, comma 1, lettera d) sempre che l'Operatore Economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'art. 97 del Codice.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

L'Operatore Economico che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate **è escluso** nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli Operatori Economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri Operatori Economici partecipanti alla stessa gara/ al medesimo lotto:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;

- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla partecipazione né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali eventualmente derivanti dall'aggiudicazione.

***

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2, lett. g), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c), d).

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Gli Operatori Economici che partecipano alla gara in forma singola o aggregata, già in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione in misura integrale, possono raggruppare ulteriori imprese qualificate, ai sensi dell'articolo 68, comma 12, del Codice a condizione che queste ultime:

- non contribuiscano utilmente al possesso dei requisiti richiesti alla Stazione Appaltante;
- siano in possesso del requisito di idoneità professionale di cui all'art. 100, comma 1, lettera a) del Codice;
- non eseguano lavori in misura superiore al 20% (venti per cento) dell'importo complessivo dei lavori e comunque nei limiti della propria classifica di attestazione SOA, anche per categorie diverse richieste dalla presente lettera di invito;
- si impegnino ad associarsi come cooptati con l'Operatore Economico, ma non si configurino come tali, non sottoscrivano l'offerta, non assumano quote di partecipazione e non presentino garanzie;
- presentino un proprio DGUE e un proprio modello di dichiarazione integrative, nei limiti di quanto di loro pertinenza.

7. REQUISITI GENERALI

Gli Operatori Economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) c) e d) e dell'art. 66, comma 1, lett. g) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera c), è tenuto ad indicare, in sede di partecipazione, i consorziati per i quali concorre.

La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'art. 95, comma 1, lettera d) sempre che l'Operatore Economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'art. 97 del Codice.

Nel caso di mancata indicazione della/e consorziata/e esecutrice/i, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettera d) del Codice eseguono le prestazioni con la propria struttura.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

L'Operatore Economico che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli Operatori Economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri Operatori Economici partecipanti alla stessa gara/ al medesimo lotto:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti)
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale:
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 2 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla partecipazione né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali eventualmente derivanti dall'aggiudicazione.

***

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2, lett. g), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune

potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c), d).

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Gli Operatori Economici che partecipano alla gara in forma singola o aggregata, già in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione in misura integrale, possono raggruppare ulteriori imprese qualificate, ai sensi dell'articolo 68, comma 12 del Codice a condizione che queste ultime:

- non contribuiscano utilmente al possesso dei requisiti richiesti alla Stazione Appaltante; siano in possesso del requisito di idoneità professionale di cui all'art. 100, comma 1, lettera a) del Codice;
- si impegnino ad associarsi come cooptati con l'Operatore Economico, ma non si configurino come tali, non sottoscrivano l'offerta, non assumano quote di partecipazione e non presentino garanzie;
- presentino un proprio DGUE e un proprio modello di dichiarazione integrative, nei limiti di quanto di loro pertinenza

7.1 Self cleaning

Al ricorrere di fattispecie rilevanti ai sensi degli articoli 94, ad eccezione del comma 6, e dell'art. 95, ad eccezione del comma 2, l'Operatore Economico può fornire prova di aver adottato **misure di *self-cleaning*** idonee a dimostrare la sua affidabilità ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto e consentire alla Stazione Appaltante ogni opportuna valutazione.

A tal fine l'Operatore Economico dovrà presentare tutti i documenti utili a dimostrare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Le misure adottate dagli Operatori Economici sono valutate da parte della Stazione Appaltante considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell'illecito, nonché la tempestività della loro assunzione. Se la Stazione Appaltante ritiene che le misure adottate siano sufficienti e tempestive, l'Operatore Economico non è escluso; in caso alternativo, ne comunica le ragioni dell'esclusione.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'Operatore Economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione,** devono essere in possesso dei requisiti previsti nei successivi sotto-paragrafi, entro il termine di scadenza della presentazione delle offerte.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'Operatore Economico (di seguito anche "FVOE"), operativo presso la Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici (BDNCP) gestita dall'Autorità, in conformità alla delibera ANAC n. 464/2022.

8.1 Requisiti di idoneità

Gli Operatori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) **Iscrizione, per attività inerenti a quelle oggetto di gara, nel Registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura** dello Stato di residenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 100, comma 3, del Codice.

L'Operatore Economico non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, comma 3 del Codice, è richiesto di dichiarare di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

La comprova del requisito è acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante tramite il FVOE. Gli Operatori in altri Stati Membri caricheranno nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

8.2 Requisiti di capacità tecnica e professionale ed economico finanziaria

l'Operatore Economico dovrà possedere **l'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA**, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per l'esecuzione delle prestazioni di costruzione nelle categorie e nelle classifiche adeguate nelle seguenti lavorazioni, ai sensi dell'articolo 2 dell'Allegato II.12 del Codice ed in conformità con la tabella "A" del citato Allegato, ovvero:

CATEGORIE		CLASSIFICA SOA	TIPOLOGIA	IMPORTI
OG7	Opere marittime e lavori di dragaggio	III	Categoria Prevalente	€ 705.140,39

Si precisa che:

- la certificazione SOA dovrà essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, pena l'esclusione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 16, comma 5 Allegato II.12. L'Operatore Economico dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA, pena l'attivazione del soccorso istruttorio.

- gli Operatori Economici la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 17, comma 1, dell'Allegato II.12 al Codice. L'O.E. dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio. Ove, in luogo della verifica triennale alla stessa SOA, venga richiesto il rilascio di una nuova attestazione ad altra SOA, il riconoscimento dell'ultravigenza dell'attestazione SOA scaduta, con conseguente possibilità di partecipare medio tempore alle gare e di stipulare i relativi contratti, è possibile solo qualora la richiesta di rinnovo dell'attestazione venga formulata nel prescritto termine di almeno 90 giorni antecedenti la scadenza dell'attestazione, così come previsto dall'articolo 16, comma 5, dell'Allegato II.12 al Codice;

- i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto,

entro quest'ultimo termine, alla SOA l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. L'O.E. dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio.

In caso di assenza di qualificazione nelle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria, l'Operatore Economico deve:

- possedere l'attestazione di qualificazione SOA relativa alla categoria prevalente, nella classifica adeguata a coprire anche l'importo di ciascuna categoria scorporabile non posseduta;
- indicare i lavori o la parte degli stessi che intende subappaltare ad impresa dotata di qualificazione richiesta.

La comprova del requisito è fornita mediante l'Attestato di qualificazione in corso di validità, rilasciato da società di attestazione regolarmente autorizzata così come previsto dall'articolo 9 comma 2 dell'Allegato II.12

8.3 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

Nell'ipotesi di partecipazione nelle modalità di cui all' art. 65, comma 2, lettere e), f), g) e h) del Codice, gli Operatori Economici devono possedere i requisiti di partecipazione previsti nella presente lettera di invito nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di Imprese aderenti al Contratto di rete, ai Consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i Raggruppamenti Temporanei di Imprese, in quanto compatibile. Nei Consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 del Codice devono essere posseduti da ciascuno degli Operatori Economici parte del raggruppamento / consorzio / aggregazione di Rete /GEIE.

Il requisito di idoneità di cui al paragrafo 8.1 lett. a) deve essere posseduto da:

- ciascuna delle Imprese raggruppate/ Raggruppande, Consorziate/ Consorziande o GEIE, *oppure*
- sia dalle consorziate indicate come esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti, *oppure*

- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I requisiti di cui al paragrafo 8.2) devono essere soddisfatti dal raggruppamento nel suo complesso nei termini di seguito indicati.

Ai sensi del comma 11 dell'articolo 68 del Codice, i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del suddetto articolo. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nell'allegato II.12 del Codice. Quote di partecipazione al raggruppamento: ai sensi dell'art. 30 comma 2 dell'allegato II.12 del Codice, per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del Codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del Codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del Codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. Per gli operatori stabiliti in altri Stati membri di cui all'articolo 65, comma 1, del codice, si applicano i commi 1 e 2 del suddetto art 30.

I requisiti di capacità economica finanziaria e tecnica e professionale di cui al paragrafo 8.2) devono essere posseduti secondo quanto prescritto dall'art. 30, comma 5, dell'allegato II.12 al Codice.

8.4 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

Nell'ipotesi di partecipazione nelle modalità di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, gli Operatori Economici devono possedere i requisiti di partecipazione previsti nella presente lettera di invito nei termini di seguito indicati.

I requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 del Codice devono essere posseduti:

- **nel caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) da ciascuno degli Operatori Economici parte del consorzio,**
- **nel caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. c) e d) sia dalle consorziate esecutrici che delle consorziate che prestano i requisiti.**

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale

di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice ai fini di decidere sull'esclusione. **Il requisito di idoneità di cui al paragrafo 8.1 lett. a)** deve essere posseduti e dichiarati, oltre che dal consorzio, anche da ognuna delle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di capacità economico e finanziaria e tecnico-professionale di cui al punto 8.2) deve essere posseduto e dichiarato, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, lett. a), cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici e non esecutrici.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lettera b) e c) del Codice utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

9. AVVALIMENTO

L'Operatore Economico può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta. **Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 del Codice e di idoneità di cui al paragrafo 8.1, lett. a).**

Ai sensi dell'art. 104, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene**, a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. In particolare, devono essere specificate le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione dell'Operatore Economico concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara/ lotto partecipino sia l'ausiliario che l'Operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, **pena l'esclusione di entrambi i soggetti,** ai sensi dell'articolo 104, comma 12 del Codice.

Ai sensi dell'art. 372, comma 4 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 47 dello stesso è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. **L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.**

L'Operatore Economico e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

In particolare, l'Ausiliaria deve:

a) possedere i requisiti di ordine generale previsti al paragrafo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

b) possedere i requisiti di ordine speciale previsti al paragrafo 8;

c) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'impegno verso l'Operatore Economico e verso la Stazione Appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente l'O.E.

L'Operatore Economico allega nella Busta A – Busta amministrativa il contratto di avvalimento in originale o in copia autentica, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione dalla gara** - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, l'Operatore Economico sostituisce l'ausiliario entro 3 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante. Contestualmente l'Operatore produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione Appaltante procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'art. 96, comma 15 del Codice. L'Operatore Economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, **pena l'esclusione dalla gara**.

La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'**esclusione** dell'Operatore Economico.

10. SUBAPPALTO

L'Operatore Economico indica all'atto della sottoscrizione dell'offerta, nell'apposita sezione del DGUE, le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del Codice.

In mancanza di espressa indicazione in sede di offerta, il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

Ai sensi dell'art. 119 del d.lgs. 36/2023 è ammesso il subappalto della categoria prevalente OG7, nel limite massimo del 49,99%

Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 119 del Codice, la Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione contraente dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3, del Codice.

L'affidatario corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;

La Stazione Appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della predetta disposizione.

L'affidatario è solidamente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità di cui alla Delibera numero 610 del 19 dicembre 2023, visibile sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Al fine di agevolare i concorrenti si riportano di seguito le modalità di presentazione della documentazione a comprova dell'avvenuto pagamento del contributo all'ANAC, da inserire nella Busta A:

- in caso di versamento on line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express, copia della ricevuta, trasmessa dal "sistema di riscossione", del versamento del contributo;

- in caso di versamento in contanti – mediante il modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione e attraverso i punti vendita della rete dei tabaccai abilitati -, copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita corredata da dichiarazione di conformità all'originale, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri dell'Operatore Economico;

- in caso di versamento attraverso bonifico bancario internazionale da parte di Operatore Economico straniero copia della ricevuta del bonifico bancario corredata da dichiarazione di conformità all'originale, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri dell'Operatore Economico.

Per ulteriori indicazioni sulle modalità di pagamento del contributo, si rimanda al sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac).

Si precisa che, in caso di R.T.I., il versamento dovrà essere effettuato dall'impresa mandataria o designata tale, e dal Consorzio di cui alle lettere b), e c) del richiamato art. 65 comma 2 del Codice.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la Stazione Appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la Stazione Appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'Operatore Economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla Stazione Appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEIDOCUMENTI DI GARA

L'offerta e tutta la documentazione richiesta devono essere presentate esclusivamente sulla Piattaforma G.I.A.D.A., secondo le modalità esplicitate nei Manuali, **entro i termini perentori ivi riportati pena l'irricevibilità.**

Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva di quella precedente. Per l'individuazione della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma. Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 33, comma 8, lett. b), del d.lgs. 36/2023.

È ammessa la presentazione di un'offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente. Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, l'Operatore Economico può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tale proposito si precisa che, qualora alla scadenza della gara risultino presenti in Piattaforma più offerte dello stesso Operatore Economico, salvo diversa indicazione dell'O.E. stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

L'offerta e tutta la documentazione richiesta deve essere sottoscritta con firma digitale dal rappresentante legale dell'Operatore Economico o da persona con comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata allegata in Piattaforma. Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 18, 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05. La Stazione Appaltante si riserva in ogni caso di richiedere all'Operatore Economico, in ogni momento della procedura, copia autentica o conforme all'originale della documentazione richiesta in sola copia semplice.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in **lingua italiana** o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Busta A, si applica l'art. 101 del Codice.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nella presente lettera di invito. Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Non sono accettate offerte alternative.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nella presente lettera di invito. Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

12.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L'offerta e tutta la documentazione richiesta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni della Piattaforma relative alla presente procedura ed essere composta dai seguenti documenti:

- **Busta A – Documentazione Amministrativa;**
- **Busta B – Offerta Economica.**

La Piattaforma consente all'Operatore Economico di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

La presentazione dell'offerta mediante la Piattaforma è a totale ed esclusivo rischio dell'Operatore Economico, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza. Si invitano pertanto gli Operatori Economici concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.

Tutti i file relativi alla documentazione potranno avere una dimensione massima cadauno di 100 Mb. **L'Operatore Economico dovrà verificare in Piattaforma, il formato consentito per il caricamento dei documenti**. Per la presentazione dell'offerta è necessario rispettare i seguenti formati PDF, P7m Zip, 7.Zip. **Non sarà quindi possibile procedere al caricamento dell'offerta in Piattaforma se non attraverso uno dei formati indicati.**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Stazione Appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 240 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Ai sensi dell'articolo 101, comma 4, ove sussista un lasso di tempo utile tra la data di chiusura dei termini di partecipazione e il giorno fissato per l'apertura delle offerte, l'Operatore Economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica. Non essendo attualmente prevista una funzionalità ad hoc in Piattaforma per consentire la rettifica dell'offerta, sarà cura del RUP comunicare modalità e tempi con cui procedere alla rettifica, fermo restando che la stessa non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina **l'esclusione** dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'Offerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per gli Operatori Economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo

rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;

- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 5 del presente bando.

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna all'Operatore Economico un congruo termine di 5 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove l'Operatore Economico producadichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a **pena di esclusione.**

La Stazione Appaltante può richiedere sempre chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'Operatore Economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla Stazione Appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni.

Resta fermo che i chiarimenti resi all'Operatore Economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'Operatore Economico dovrà produrre e inserire nella Piattaforma, nella sezione denominata "Busta documentazione", la seguente documentazione:

- **Allegato A - Istanza di partecipazione e Dichiarazioni Amministrative;**
- **eventuale procura;**
- **Allegato E - Copia della ricevuta del pagamento dell'imposta di bollo**
- **Allegato F – Modulo Trattamento dati**
- **DGUE**

- **documentazione in caso di avvalimento**
- **documentazione per i soggetti associati**
- **Ricevuta pagamento ANAC**

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante dell'Operatore Economico o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, l'O.E. allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale dell'Operatore Economico risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La Documentazione Amministrativa deve essere priva, **a pena di esclusione dalla gara**, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'Offerta Economica. Si rammenta che la falsa dichiarazione:

a. comporta le conseguenze, responsabilità e sanzioni civili e penali di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000;
b. costituisce causa d'**esclusione** dalla partecipazione alla presente gara;
c. comporta la segnalazione all'ANAC ai fini dell'avvio del relativo procedimento finalizzato all'iscrizione nel casellario informatico ed alla conseguente sospensione dell'Impresa dalla partecipazione alle gare;
d. comporta altresì la segnalazione all'Autorità Giudiziaria territorialmente competente.

14.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura

La domanda di partecipazione, da inserire nell'apposita sezione nella Piattaforma, deve essere redatta conformemente al modello di cui all'Allegato 1 – *Domanda di partecipazione e Schema dichiarazioni amministrative* al Capitolato d'oneri e contiene tutte le informazioni e dichiarazioni di seguito indicate.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice, l'Operatore Economico dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'Operatore Economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'Operatore Economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'Operatore Economico omette di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione Appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Nella compilazione della Domanda, di partecipazione l'Operatore Economico dichiara:

1. indica i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione della Domanda;

2. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro Operatore Economico che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'Operatore Economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea ad incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

3. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;

4. di applicare il CCNL indicato dalla Stazione Appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'art. 16 quater del decreto-legge 76/20;

5. di garantire, secondo quanto indicato all'articolo 102 comma 1 lett. a), la stabilità occupazionale del personale impiegato;

6. di impegnarsi a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'Allegato I del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2022;

7. di impegnarsi in caso di aggiudicazione, ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

8. di accettare il patto di - Patto di Integrità allegato;

9. per gli Operatori Economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

10. per gli Operatori Economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice;

11. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento della Stazione Appaltante reperibile al link www.areacom.eu , e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto Codice pena la risoluzione del contratto;

12. di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali;

13. con riferimento alle casistiche di cui all'art. 2359 del Codice civile (*indicare la casistica pertinente*):

    - di **trovarsi** rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui al sopracitato articolo o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 95, comma 1, lettera d del d.lgs. 36/2023);
    - di **non** trovarsi in una situazione di controllo di cui al sopracitato articolo. rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente;
    - di **non** essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di soggetti con cui si trova in una situazione di controllo di cui al sopracitato articolo rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente;

14. (*Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE*) i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante, capofila/consorziata);

15. (*Nel caso di consorzio tra società cooperative e tra imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lettera b),c) e d) del Codice)*, il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- da Operatore Economico che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

  a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo Operatore Economico che riveste la funzione di organo comune;

  b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

  c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo;

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la **ricevuta di pagamento elettronico** rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa l'Operatore Economico può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente **copia del contrassegno** in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Le stazioni appaltanti considerano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, art. 82.

14.2 Documento di gara unico europeo

Ai sensi dell'articolo 91, commi 1, lett. b), 3 e 4 del Codice, la compilazione del DGUE è richiesta per dichiarare il possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Titolo IV, Capo II del Libro II, dei requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 100 e, ove previsti, di cui all'articolo 103 nonché l'osservanza delle ulteriori specifiche prescrizioni previste di cui alla presente lettera di invito.

L'Operatore Economico compila il modello di DGUE in conformità al modello di formulario approvato con Regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione Europea del 5 gennaio 2016:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

L'Operatore rende tutte le informazioni richieste relative alla specifica procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'Operatore Economico

L'Operatore rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. Ai sensi dell'articolo 91, comma 4 del Codice, nel caso di partecipazione nelle forme giuridiche previste dagli articoli 65 e 66, l'Operatore dichiara la ripartizione della prestazione tra i componenti del raggruppamento o tra le imprese consorziate (Sezione A e

B).

L'Operatore rende eventuali informazioni concernenti l'avvalimento e il relativo affidamento delle capacità di altri soggetti nel soddisfare i criteri di selezione della parte IV e V, ai sensi dell'art. 89 del Codice (Sezione C).

L'Operatore rende eventuali informazioni concernenti il subappalto e i relativi subappaltatori ai sensi dell'art. 105 del Codice (Sezione D).

Parte III – Motivi di esclusione

L'Operatore dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 7 della presente lettera di invito (Sezione A-B-C-D).

Le dichiarazioni della sezione A si intendono riferite a tutti i soggetti di cui all'art. 94 e 95, del Codice così come individuati dal Comunicato ANAC dell'8 novembre 2017.

Parte IV – Criteri di selezione

L'Operatore dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:

a. la sezione A per dichiarare il possesso del requisito di idoneità professionale previsto dalla presente lettera di invito;

b. *(eventuale)* la sezione B per dichiarare il possesso del requisito di capacità economico-finanziaria previsto dalla presente lettera di invito;

c. *(eventuale)*la sezione C per dichiarare il possesso del requisito di capacità tecnica previsto dalla presente lettera di invito;

d. *(eventuale)* la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità previsto dalla presente lettera di invito.

Parte VI – Dichiarazioni finali

L'Operatore Economico rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 94, commi 1, 2 del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 94 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società

incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data della presente lettera di invito. Rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza, in caso di società con numero di soci pari o inferiori a quattro, assumono rilevanza sia il socio persona fisica che il socio persona giuridica, pertanto, la ditta concorrente) deve rendere le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 94, commi 1 e 2, del Codice anche con riferimento ai soggetti sopraindicati.

Il DGUE deve essere compilato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli Operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

- in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. commi 1, 2, del D. Lgs. 36/2023, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del d.lgs. 36/2023 che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Il DGUE dovrà essere **compilato direttamente in Piattaforma**, sulla base delle indicazioni ivi fornite. Una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all'interno della busta "*Documentazione amministrativa*".

14.3 *Dichiarazioni da rendere a cura degli Operatori Economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14*

L'Operatore Economico dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

L'Operatore Economico presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.4 Documentazione in caso di avvalimento

L'Operatore indica la denominazione dell'Operatore Economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

L'Operatore, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. il contratto di avvalimento con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga a mettere a disposizione dell'Operatore Economico che concorre, dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tuta la durata dell'appalto. Si specifica che nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica;

2. una dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 104, comma 12 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta, nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;

3. In nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, una dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 104, comma 12 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata.

14.5 Dichiarazioni integrative per i soggetti associati

Per i Raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i Consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

- dichiarazione sottoscritta dalle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici consorziati.

Per i Raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione resa da ciascun Operatore Economico attestante:
    - l'Operatore Economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
    - dichiarazione in cui si indicano, del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

in caso di RTI costituito:

- copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;

dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

in caso di RTI costituendo:

- copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun Operatore Economico aderente al contratto di rete, attestanti:
    - a quale O.E., in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
    - le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA

Nella sezione denominata "*Caricamento Lotti/Prodotti*" presente in Piattaforma, l'Operatore Economico inserisce, per ogni singolo lotto, le informazioni relative all'offerta economica nonché ogni eventuale ulteriori documentazione di cui alla presente lettera di invito.

L'Operatore Economico deve indicare in Piattaforma, **a pena di esclusione**, i seguenti valori di offerta:

- nel campo "**Sconto**" lo **sconto** % unico **offerto**;

La Piattaforma calcolerà automaticamente:

- il *"Ribasso complessivo offerto per Lotto",* equivalente alla differenza tra valore a base d'asta del Lotto e valore complessivo offerto per Lotto.

Allegare, debitamente compilati e sottoscritti:

- il "**Modello di Offerta Economica**" di cui all'**Allegato D;**

Dopo aver compilato le informazioni richieste in Piattaforma è necessario convalidarle facendo click sul comando "*Verifica Informazioni*".

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Altresì, nell'offerta economica, il concorrente dichiara:

- i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nonché i propri costi della manodopera
- di aver preso chiara ed esatta conoscenza di tutte le clausole contenute nella Disciplinare e relativi allegati, nel disciplinare tecnico e relativi allegati e di accettarle in modo pieno ed incondizionato;
- che il prezzo a corpo offerto è comprensivo di tutto, in quanto formulato dopo aver accertato preventivamente su tutto quanto possa in qualsiasi maniera avere ingerenza sui lavori;
- di aver tenuto conto, nel redigere l'offerta, che giudica remunerativa, delle circostanze generali che possono influire sull'esecuzione dell'appalto e, in particolare, degli obblighi e dei costi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro;
- di assumere l'impegno a mantenere valida l'offerta per 240 giorni naturali e consecutivi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, fatta salva la facoltà per l'Agenzia di chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

In caso di discordanza fra l'importo complessivo offerto indicato in Piattaforma e quello risultante dalla compilazione del Modello Offerta Allegato, sarà ritenuto valido il valore indicato nel Modello Offerta

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell'artt. 50 comma 4 e 108 comma 3, del D.Lgs. n.36/2023.

16.1 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'Offerta economica

Il punteggio economico verrà calcolato secondo la seguente formula:

$$Pe = Ci \times 100$$

Dove:

Pe = punteggio attribuito all'offerta economica

Ci= coefficiente attribuito all'offerta dell'Operatore Economico i-esimo

100 = punteggio economico massimo attribuibile

Il coefficiente Ci, variabile da 0 a 1, è determinato sulla base della seguente formula:

$$Ci = \left(\frac{Ri}{Rmax}\right)$$

Dove:

Ci = coefficiente attribuito all'offerta dell'Operatore Economico i-esimo

Ri = ribasso offerto dall'Operatore Economico i-esimo, inteso come differenza fra il valore a base d'asta e il valore complessivo offerto

Rmax = ribasso offerto dall'Operatore Economico che ha formulato la migliore offerta tra quelle ricevute

Si precisa che i punteggi economici vengono arrotondati alla seconda cifra decimale dalla Piattaforma.

17.COMMISSIONE GIUDICATRICE

Non è prevista commissione giudicatrice, in quanto trattasi di procedura aggiudicata con criterio del minor prezzo

18.SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Le sedute virtuali pubbliche saranno effettuate attraverso la piattaforma G.I.A.DA. e alle stesse potrà partecipare ogni Operatore Economico concorrente, collegandosi da remoto alla Piattaforma, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nei Manuali.

La prima seduta avrà luogo nel giorno e nell'orario comunicate tramite la Piattaforma. Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno 3 giorni prima della data fissata.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa
- delle offerte economiche

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche.

La Stazione Appaltante intende avvalersi della facoltà cosiddetta di inversione procedimentale, e pertanto, procede per tutti gli Operatori Economici concorrenti prima alla valutazione dell'offerta economica, per il soli O.E.

aggiudicatario alla verifica della documentazione amministrativa.

Si precisa che, non essendo possibile la gestione dell'inversione procedimentale mediante l'utilizzo della piattaforma G.I.A.D.A., il RUP procederà all'apertura delle buste amministrative mediante l'apposita funzionalità in Piattaforma al mero fine di consentire lo sblocco delle successive buste in Piattaforma. In tale fase, il RUP non visionerà i documenti contenuti nella Busta A – Documentazione Amministrativa né procederà alla relativa fase istruttoria.

Al mero fine di consentire l'apertura economiche, il RUP invierà in Piattaforma una comunicazione di "Esito fase amministrative": si precisa, pertanto, che la comunicazione di "ammissione amministrativa" sarà esclusivamente finalizzata allo svolgimento dell'inversione procedimentale, fermo restando l'onere di controllo da parte del RUP della sussistenza in capo agli O.E. aggiudicatari del possesso dei requisiti di partecipazione**.**

19.VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

In seduta pubblica virtuale, nella data e nell'ora comunicata tramite Piattaforma agli Operatori Economici concorrenti ammessi, si procederà all'apertura delle buste C contenenti le offerte economiche. La valutazione delle offerte economiche avviene secondo i criteri e le modalità descritte nel paragrafo 17.1 della presente lettera di invito, successivamente, il RUP o il seggio di gara istituito ad hoc procede all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più Operatori Economici concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, si procederà a richiedere agli offerenti a pari merito offerta migliorativa. In ipotesi di inutile espletamento della trattativa migliorativa, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. La Stazione Appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio. secondo le modalità previste dalla presente Lettera.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte il RUP ovvero il seggio di gara istituito ad hoc procederà a comunicare i casi di esclusione da disporre per:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

20.VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP procede in relazione ai soli Operatori Economici aggiudicatari a:

a. controllare la completezza della documentazione di cui alla Documentazione Amministrativa a quanto richiesto nella presente lettera di invito.

b. verificare la conformità della documentazione di cui alla Documentazione Amministrativa a quanto richiesto nella presente lettera di invito;

c. attivare la procedura di soccorso istruttorio, di cui al paragrafo 12, se necessario

Sono sottoposti alla verifica della documentazione amministrativa oltre all'Operatore Economico risultato primo anche il secondo in graduatoria, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

È prevista, ai sensi dell'articolo 54 del D.lgs n. 36 del 2023, l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata dal **metodo A** dell'allegato II.2-Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte-del D.Lgs. 36/2023. L'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque, così come previsto dall'articolo 54, comma 1 del medesimo riferimento normativo.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO, STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra, il RUP, formulerà, la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante può procedere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla Stazione Appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali;

- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal Disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC e ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'art. 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'Operatore Economico aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della Stazione Appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

La garanzia, intestata a favore di AREACOM e delle Amministrazioni Contraenti, si intende costituita a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, connessi alla stipula del Contratto derivanti dall'esecuzione dell'intervento, copre gli oneri e le penali per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo.

L'operatore Economico risultato aggiudicatario è tenuto in qualsiasi momento, su richiesta della Stazione Appaltante, ad integrare la cauzione qualora questa, durante l'esecuzione dell'intervento, sia in parte utilizzata a titolo di rimborso o di risarcimento danni per qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali. Nessun interesse è dovuto sulle somme e sui valori costituenti la cauzione definitiva.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'Operatore Economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

23.OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Contratto d'Appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare alla Stazione Appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazionedella fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nelcaso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad unacommessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de quo* deve essere sottoscritta da unlegale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione diuna sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'Appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente Contratto.

24.CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante enel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della

Trasparenza. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del Contratto/della Convenzione/ dell'Accordo Quadro, l'Operatore Economico ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione Appaltante www.Areacom.eu e/o dell'Amministrazione contraente.

25.ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inserite nella piattaforma di e-procurement G.I.A.D.A., nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'art. 36. Nel caso in cui l'operatore economico presenti un'offerta contenente parti omissate, nella comunicazione dell'aggiudicazione la stazione appaltante dà atto delle decisioni assunte sulle richieste di oscuramento. Nel caso di rigetto della richiesta di oscuramento, prima del decorso del termine per l'impugnazione della decisione previsto all'articolo 36, comma 4, del codice, la stazione appaltante rende disponibile la documentazione omettendo le parti di cui è stato chiesto l'oscuramento. Decorso inutilmente il termine per l'impugnazione della decisione, è resa disponibile dell'offerta comprensiva delle parti ritenute non oscurabili.

Si specifica che tutte le istanze di accesso formulate al di fuori della piattaforma di e-procurement non saranno prese in considerazione

26.DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie relative ai rapporti tra l'Operatore Economico e AreaCom, in qualità di Stazione Appaltante, è competente in via esclusiva il Foro di L'Aquila rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Tutte le controversie derivanti dai rapporti tra l'Operatore Economico e l'Amministrazione Contraente sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di competenza dell'ambito territoriale in cui opera l'Amministrazione Contraente.

27.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti nello svolgimento della presente procedura sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Ai sensi del Reg. Gen. sulla protezione dei dati R.U.E. 2016/679 e del Cod. Privacy D.Lgs. n. 196/2003 t.v., la Stazione Appaltante informa l'Operatore Economico aggiudicatario che i dati contenuti nel Contratto saranno trattati, anche per mezzo di strumenti informatici, esclusivamente per lo svolgimento dell'attività inerente al Contratto stesso e per l'assolvimento degli obblighi di cui alla normativa vigente in materia. In esecuzione della normativa richiamata, tali

trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Il Titolare del trattamento è l'AreaCom, nella figura del Direttore Generale. Ogni ulteriore informazione in merito al R.P.D. è disponibile sul rispettivo sito web istituzionale www.areacom.eu